



Trasmettiamo alle Aziende Clienti di Studio del Settore paghe la Circolare N. 4 di maggio 2012 contenente il promemoria relativo all'obbligo di comunicazione del datore di lavoro per l'esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in turni regolari periodici (art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011).

Il 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 67/2011 riguardante la disciplina sull'accesso anticipato alla pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti, che ha attuato principalmente le deleghe del Collegato Lavoro (Legge 183/2010).

I principali aspetti della disciplina in materia di lavori usuranti riguardano:

1. l'ambito soggettivo di applicazione
2. i requisiti oggettivi
3. i benefici
4. le modalità di presentazione della domanda
5. **obblighi di comunicazione del datore di lavoro**

### **Ambito soggettivo di applicazione**

Per lavori usuranti si intendono i lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, in particolare si tratta di lavori svolti ( [D.Lgs. 67/2011, art. 1 – comma 1](#)):

- a) in spazi disagiati (art. 2 D.M. 19/05/1999) quali gallerie, cave o miniere, nei sotterranei, nei fondali, ad alte temperature (ad esempio addetti alle fonderie di fusione), in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti, asportazione di amianto e lavorazione del vetro cavo (ad esempio soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- b) da lavoratori notturni che prestano attività lavorativa a turni ed alternativamente svolgono:
  - almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino:
    - a) per 78 notti all'anno per coloro che maturano il requisito all'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso dal 01/07/2008 al 30/06/2009;
    - b) per 64 notti per coloro che maturano il requisito all'accesso anticipato alla pensione dopo il 01/07/2009;
  - almeno 3 ore, nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per tutto l'anno;
- c) su linea a catena, con riferimento ai lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**Lavori usuranti "Voci di tariffa INAIL"**) e impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato dalla misurazione di tempi di produzione, secondo i criteri previsti dall'art. 2100 c.c. - cottimo obbligatorio;
- d) di trasporto, svolte da conducenti di veicoli, di capienza complessiva di almeno nove posti, adibiti a servizio di trasporto pubblico collettivo.



## **Obblighi di comunicazione del datore di lavoro**

Il decreto legislativo introduce l'obbligo di due comunicazioni da parte del datore di lavoro in merito ai lavori usuranti, secondo le seguenti modalità:

1. esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, **con periodicità annuale**, per l'esecuzione del lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto b);
2. alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro 30 giorni dall'inizio dei lavori svolti su linea a catena (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto c). In sede di prima applicazione, tale comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero **entro il 25 giugno 2011**.

L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il Ministero del Lavoro (Nota della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del 27 marzo 2012) ha comunicato che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni in materia di esecuzione di lavoro notturno per l'anno 2011, inizialmente previsto per il 31 marzo 2012, è stato prorogato al **31 maggio 2012**.

La ragione della proroga è dovuta alle incertezze interpretative derivanti dalle novità introdotte dalla norma che hanno generato numerosi quesiti sulle modalità operative.

## **Operatività**

In attesa di chiarimenti sulle modalità e sui dati da indicare nella comunicazione telematica, siamo a richiedere alle aziende che occupano dipendenti interessati dall'evento (ambito soggettivo) e che richiedono al nostro studio di inviare la comunicazione di cui sopra, l'elenco nominativo di tali dipendenti.

Il modello chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione con riferimento anche ad eventuali lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro: sono infatti le imprese utilizzatrici a essere pienamente a conoscenza delle attività a cui sono destinati gli addetti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti.